

Disegno di legge “Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente “Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella Provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)”, in materia di ordinamento della professione di gestore di rifugio alpino”

INDICE

- Art. 1 - *Modifiche al titolo della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente “Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella Provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)”*
- Art. 2 - *Modifiche all'articolo 1 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20*
- Art. 3 - *Inserimento del titolo II bis nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20*
- Art. 4 - *Inserimento del capo I nel titolo II bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20*
- Art. 5 - *Inserimento dell'articolo 40.1 nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20*
- Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 40.2 nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20*
- Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 40.3 nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20*
- Art. 8 - *Inserimento dell'articolo 40.4 nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20*
- Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 40.5 nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20*
- Art. 10 - *Modifiche all'articolo 40 bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20*
- Art. 11 - *Modifiche all'articolo 41 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20*
- Art. 12 - *Modifiche all'articolo 42 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20*
- Art. 13 - *Modifiche all'articolo 44 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20*
- Art. 14 - *Modifiche all'articolo 47 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20*
- Art. 15 - *Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20*
- Art. 16 - *Inserimento dell'articolo 40.6 nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20*
- Art. 17 - *Disposizione finanziaria*

Art. 1

Modifiche al titolo della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente “Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella Provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)”

1. Nel titolo della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, le parole: di territorio e di maestro di sci” sono sostituite dalle seguenti: “di territorio, di maestro di sci e di gestore di rifugio alpino”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, le parole: di territorio e di maestro” sono sostituite dalle seguenti: “di territorio, di maestro di sci e di gestore di rifugio alpino”.

Art. 3

Inserimento del titolo II bis nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20

1. Dopo l'articolo 40 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è inserito il seguente titolo:

"Titolo II bis
Gestori di rifugio alpino"

Art. 4

Inserimento del capo I nel titolo II bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20

1. Dopo l'articolo 40, nel titolo II bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è inserito il seguente capo:

"Capo I
Ordinamento della professione"

Art. 5

Inserimento dell'articolo 40.1 nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20

1. Dopo l'articolo 40, nel capo I del titolo II bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è inserito il seguente articolo:

"Art. 40.1
Oggetto della professione di gestore di rifugio alpino

1. È gestore di rifugio alpino colui che professionalmente assicura l'esercizio e la custodia non occasionale di un rifugio alpino di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate)."

Art. 6

Inserimento dell'articolo 40.2 nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20

1. Dopo l'articolo 40.1 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è inserito il seguente:

"Art. 40.2
Albo professionale dei gestori di rifugio alpino

1. L'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino è subordinata all'iscrizione nell'apposito albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia, dal collegio provinciale dei gestori di rifugio alpino di cui all'articolo 40.5.

2. Il collegio provinciale dei gestori di rifugio alpino rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 40.3 nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20

1. Dopo l'articolo 40.2 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è inserito il seguente:

"Art. 40.3
Abilitazione all'esercizio della professione

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi tecnico-pratici, didattici, culturali e il superamento dei relativi esami. Il diploma di abilitazione è rilasciato dal Presidente della Provincia."

Art. 8

Inserimento dell'articolo 40.4 nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20

1. Dopo l'articolo 40.3 della 23 agosto 1993, n. 20, è inserito il seguente:

"Art. 40.4

Organizzazione dei corsi e degli esami

1. La Provincia, in relazione alle disponibilità di bilancio, può assumere a proprio carico le spese relative all'organizzazione e all'attuazione dei corsi e degli esami previsti da questa legge. Sono in ogni caso poste a carico della Provincia le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori e agli insegnanti. Non possono essere poste a carico della Provincia le spese concernenti il vitto e l'alloggio dei partecipanti e quelle di trasferimento nelle località sede dei corsi e degli esami. La Giunta provinciale determina le quote di iscrizione ai corsi di abilitazione per i candidati residenti e non residenti in provincia di Trento.

2. La Giunta provinciale può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, per i soli gestori di rifugio alpino residenti in provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi per la formazione e l'aggiornamento, anche se svolti all'estero, dai gestori di rifugio alpino.

3. La Giunta provinciale può affidare al collegio provinciale dei gestori di rifugio alpino, in collaborazione con la Società degli alpinisti tridentini (SAT) e con l'associazione dei gestori di rifugio trentini più rappresentativa l'attuazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, dei corsi di specializzazione, nonché dei corsi di aggiornamento. A tal fine vengono stipulate apposite convenzioni nelle quali sono, tra l'altro, previste:

- a) le modalità per la scelta delle località in cui saranno effettuati i corsi e gli esami;
- b) le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti e la relativa remunerazione;
- c) i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilità civile e di infortunio per istruttori, insegnanti e allievi."

Art. 9

Inserimento dell'articolo 40.5 nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20

1. Dopo l'articolo 40.4 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è inserito il seguente:

"Art. 40.5

Collegio provinciale dei gestori di rifugio alpino

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale dei gestori di rifugio alpino. Del collegio fanno parte tutti i gestori iscritti all'albo della Provincia, nonché i gestori residenti nella provincia di Trento che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
- b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera c) del comma 3 nonché dal presidente della SAT o suo delegato e dal presidente dell'associazione dei gestori di rifugio trentini più rappresentativa o suo delegato;

- c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
- 3. Spetta all'assemblea del collegio:
 - a) eleggere il consiglio direttivo;
 - b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio;
 - c) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio su proposta del consiglio direttivo;
 - d) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
- 4. Spetta al consiglio direttivo:
 - a) determinare la misura del contributo annuale a carico degli iscritti e le modalità della sua riscossione;
 - b) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale;
 - c) vigilare sull'esercizio della professione e applicare le sanzioni disciplinari;
 - d) collaborare con le competenti autorità provinciali, con gli enti provinciali e locali di promozione turistica, con gli enti gestori dei parchi e delle aree protette, con la SAT, con le associazioni dei gestori di rifugio del Trentino e con le associazioni degli albergatori del Trentino;
 - e) svolgere ogni altra funzione attribuita al collegio da questa legge.
- 5. I regolamenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono approvati dalla Giunta provinciale.”

Art. 10

Modifiche all'articolo 40 bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20

- 1. Al comma 2 dell'articolo 40 bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, le parole: “16 bis e 24” sono sostituite dalle seguenti: “16 bis, 24 e 40.1”.

Art. 11

Modifiche all'articolo 41 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20

- 1. Nel comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, dopo le parole “collegio provinciale dei maestri di sci” sono aggiunte le seguenti: “o del collegio provinciale dei gestori di rifugio alpino”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 42 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20

- 1. Nel comma 3 dell'articolo 42 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, le parole: “guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci” sono sostituite dalle seguenti: “guide alpine, del collegio provinciale dei maestri di sci e del collegio provinciale dei gestori di rifugio alpino”.

Art. 13

Modifiche all'articolo 44 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20

- 1. Nel comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, le parole: “guide alpine e del collegio” sono sostituite dalle seguenti “guide alpine, del collegio”.
- 2. Nel comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, dopo le parole: “collegio provinciale dei maestri di sci” sono aggiunte le seguenti: “e del collegio provinciale dei gestori di rifugio alpino”.

Art. 14

Modifiche all'articolo 47 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20

1. Nel comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, le parole: "di territorio e di maestro di sci" sono sostituite dalle seguenti: "di territorio, di maestro di sci e di gestore di rifugio alpino".
2. Nel comma 2 dell'articolo 47 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, dopo le parole: "maestro di sci" sono aggiunte le seguenti: ", di gestore di rifugio alpino".
3. Nel comma 2 dell'articolo 47 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, le parole: "4 e 25" sono sostituite dalle seguenti: "4, 25 e 40.2".

Art. 15

Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20

1. Dopo l'articolo 55 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è inserito il seguente:

"Art. 55 bis

Interventi a favore del collegio provinciale dei gestori di rifugio alpino

1. La Giunta provinciale può concedere al collegio provinciale dei gestori di rifugio alpino sovvenzioni per il miglioramento della qualificazione professionale dei gestori e dei loro collaboratori. Può inoltre concedere sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 52 curate direttamente dal collegio o dai gestori di rifugio alpino, singoli o in forma associata."

Art. 16

Inserimento dell'articolo 40.6 nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20

1. Dopo l'articolo 40.5 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è inserito il seguente:

"Art. 40.6

Norma transitoria in materia di iscrizione all'albo professionale e di autorizzazione all'esercizio di rifugio alpino

1. In prima attuazione di questa legge, sono iscritti di diritto nell'albo professionale di cui all'articolo 40.2 tutti coloro che abbiano gestito professionalmente un rifugio alpino per almeno tre volte in una stagione all'anno nell'arco degli ultimi dieci anni e tutti coloro che hanno gestito un rifugio alpino di proprietà della SAT per almeno una stagione nell'arco degli ultimi tre anni.
2. I regolamenti relativi al funzionamento del collegio prevedono i casi nei quali possono essere iscritti di diritto nell'albo professionale fino al massimo di due familiari per ciascun gestore avente diritto ai sensi del comma 1.
3. In prima attuazione di questa legge, sono fatte salve le autorizzazioni all'esercizio di rifugio alpino già rilasciate ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8."

Art. 17

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.